



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

MODIFICA ART. 16 PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

L'anno **2020** il giorno **ventiquattro** del mese di **Novembre** alle ore **10:00**

a seguito di apposito invito, si è svolta la Giunta Comunale in video/audiokonferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020, sotto la presidenza di Michele de Pascale - Sindaco .

L'appello risulta come segue:

presente	DE PASCALE MICHELE	Sindaco
presente	FUSIGNANI EUGENIO	Vice Sindaco
presente	BAKKALI OUIDAD	Assessora
presente	BARONCINI GIANANDREA	Assessore
presente	CAMELIANI MASSIMO	Assessore
presente	COSTANTINI GIACOMO	Assessore
presente	DEL CONTE FEDERICA	Assessora
presente	FAGNANI ROBERTO GIOVANNI	Assessore
presente	MORIGI VALENTINA	Assessora
presente	SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA	Assessora

Assiste Segretario Generale dott. Paolo Neri.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore/a competente dalla quale emerge quanto segue.

Premesso che con proprie precedenti deliberazioni n. 308/46986 del 07.06.2005, n. 51/11674 del 07.02.06, n. 364/78705 del 28.07.2009, n. 47/17651 del 15.2.2011, n. 257/74838 del 12.06.2012, n. 305/82138 del 24.06.2014 e n. 436/121405 del 1.09.2015 si dispose in ordine al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Considerato che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina la quantità, la tipologia ed i criteri distributivi sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche;

Vista la proposta di modifica dell'art. 16 del suddetto Piano, riguardante, esclusivamente, la parte relativa agli impianti su veicoli pubblicitari (cosiddette "vele"), pervenuta dal Servizio Mobilità e Viabilità e concertata con il Servizio di Polizia Locale e la società Ravenna Entrate SpA, affidataria comunale della gestione dell'imposta di pubblicità e del servizio di pubblica affissione;

Dato atto che le modifiche, come di seguito rappresentate ed evidenziate con carattere grassetto e barrato, sono funzionali a consentire un maggiore controllo sul corretto impiego delle suddette tipologie di mezzi pubblicitari;

Articolo 16

Tipologie degli impianti consentiti

Gli impianti di pubblicità esterna consentiti sono:

1. Impianti tipo cartello pubblicitario;
2. Impianti tipo tabella a parete;
3. Parapedonali;
4. Impianti tipo stelo;
5. Totem
6. Impianti a messaggio variabile;
7. Impianti tipo Poster;
8. Impianti su veicoli pubblicitari (c.d. vele).

Gli impianti di cui ai punti 2, 3 e 4 sono ammessi esclusivamente all'interno di aree private di tipo commerciale, espositivo o sportivo non direttamente visibili dalla strada pubblica.

Gli impianti di cui al punto 5 sono ammessi esclusivamente per iniziative di carattere culturale, sportivo ed espositivo anche di tipo temporaneo.

Il collocamento degli impianti pubblicitari relativi ai punti 1, 6 e 7 deve rispettare i criteri di posizionamento nonché le caratteristiche e le prescrizioni riportate nell'abaco generale (art.18). Le schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni oltre al corretto posizionamento previsto per l'impianto rispetto ad altezza da terra, distanza dal margine della carreggiata, distanza da altri impianti (siano essi temporanei o permanenti).

La pubblicità effettuata su veicoli pubblicitari appositamente immatricolati a tale destinazione d'uso ai sensi dell'art. 54, comma 1 lett. g) e artt. 82 e 84 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice

della Strada) e dell'art 203, lett. q), del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada), è ammessa nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 495/1992. ~~e soggetta, quando il veicolo sia in sosta anche su suolo privato ed esponga il messaggio pubblicitario visibile dalla strada o da aree aperte al pubblico transito, al rilascio di specifico documento di assegnazione del posteggio.~~

In tutto il territorio comunale non è consentita la collocazione di rimorchi ad uso pubblicitario, qualora visibili dalla strada o da aree aperte al pubblico transito, **così come** la pubblicità effettuata mediante veicoli non specificatamente omologati ai sensi dell'art. 203 comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992 e la pubblicità su veicoli effettuata mediante messaggi variabili, luminosi o rifrangenti.

La sosta di veicoli pubblicitari **specificatamente omologati**, riportanti **messaggi pubblicitari apposti sui pannelli pubblicitari** (massimo due pannelli per veicolo) è ammessa, esclusivamente all'interno dei centri abitati, **nelle aree e con le modalità stabilite nella tabella di seguito riportata. con esclusione dell'area di particolare rilevanza urbanistica del centro abitato di Ravenna, così come definita e delimitata dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano, all'interno della quale è vietata la circolazione di tali veicoli con la pubblicità esposta e visibile, secondo quanto stabilito nella tabella di seguito riportata nella quale sono indicate le aree ove è consentita la sosta, il numero massimo di veicoli ammessi per ogni area e le dimensioni massime dei pannelli pubblicitari posti sui veicoli:**

La circolazione e la sosta dei veicoli pubblicitari riportanti messaggi pubblicitari apposti sui pannelli, non è consentita nell'area di particolare rilevanza urbanistica del centro abitato di Ravenna, così come definita e delimitata dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano.

Al fine di garantire le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano, la sosta dei veicoli pubblicitari specificatamente omologati, per ragioni diverse dai fini pubblicitari ai quali sono destinati, è consentita all'interno dei centri abitati a condizione che i messaggi pubblicitari apposti sui pannelli siano stati rimossi ovvero adeguatamente occultati alla pubblica vista. La mancata rimozione o il mancato occultamento alla pubblica vista del messaggio pubblicitario, è considerata collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, in assenza di autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 285/1992.

Tabella delle aree ove è consentita la sosta di veicoli pubblicitari riportanti messaggi pubblicitari individuazione aree		n° max. veicoli	dim. max. pannelli in cm.
1	Via Dismano (parcheggio antistante la zona artigianale posta tra Via Fossombrone e la tabella di centro abitato di Ravenna)	2	600x300
2	Parcheggio Piazzale del Commercio	2	600x300
3	Parcheggio Via Gerberto Arcivescovo adiacente Via Romea	2	600x300
4	Via A. Bozzi fascia di parcheggio antistante i civici 69 e 81	2	600x300
5	Via Faentina aree sosta nella sottostrada parallela alla Via Faentina in prossimità di Via della Merenda a Fornace Zarattini	1	600x300
6	Via A. Monti piazzale tratto a nord del canale Candiano (tratto rotonda Belgio-ponte)	1	600x300

7	V.le E. Mattei lato sud tratto Via Chiavica Romea - Via Romea Nord	1	600x300
8	Via Trieste parcheggio fronte Motorizzazione Civile	1	600x300
9	Parcheggio di Via Flammarion in prossimità di Via Volta	1	600x300
10	Via Faentina, parcheggio pubblico fronte area commerciale OBI-Scarpamondo-Famila	2	600x300
11	Via G. Severini area sterrata in angolo con Via Cavalcoli (ad almeno 30 m da via Cavalcoli)	1	600x300
12	V.le A. Vespucci aree di sosta poste tra Via Nina e Via Stella Polare a Lido di Classe	1	600x300
13	V.le L. Byron aree di sosta a ovest di V.le Byron poste tra Piazza Forlimpopoli e Via Longiano a Lido di Savio	1	600x300
14	Parcheggio Via della Carena fronte V.le delle Americhe a Punta Marina T.	1	600x300

Le aree individuate, su semplice comunicazione dei competenti uffici comunali, potranno essere temporaneamente escluse dall'elenco delle aree in cui è ammessa la sosta in occasione di iniziative di varia natura o lavori regolarmente autorizzati.

In tutti i casi la sosta dei veicoli pubblicitari riportanti **messaggi pubblicitari apposti sui pannelli**, potrà avvenire nel rispetto della seguente procedura:

a) Prima di effettuare la sosta (~~al massimo 5 giorni prima~~) **nei 5 giorni precedenti alla sosta**) il soggetto incaricato a svolgere la diffusione pubblicitaria deve presentare **apposita** richiesta allo sportello della Società affidataria dei servizi relativi alla gestione dell'imposta di pubblicità, indicando l'ubicazione del posteggio, copia carta di circolazione e targa del veicolo pubblicitario, dimensioni (massimo cm. 600x300) e oggetto del/dei messaggi pubblicitari, nonché il periodo richiesto per il posteggio;

b) La Società **affidataria dei servizi relativi alla gestione dell'imposta di pubblicità**, previa verifica della disponibilità nell'area richiesta, provvederà ad assegnare i posteggi per un periodo di tempo che in ogni caso non potrà superare la durata di 14 giorni **consecutivi continuativi, e non prorogabili per campagna pubblicitaria**, suddivisi in 7 turni di 2 giorni. Nell'arco di tale periodo massimo la sosta del veicolo in una singola zona potrà avvenire per un tempo massimo di 2 giorni (48 ore) con possibilità di utilizzare la stessa zona di sosta solo a distanza di 2 successivi turni di sosta effettuati in altre zone. Allo scopo verrà rilasciato un documento attestante l'assegnazione dei posteggi, riportante le diverse zone assegnate, ciascuna per un periodo massimo di 2 giorni, che dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo in adeguata posizione per essere ben visibile e leggibile dall'esterno **da parte degli organi preposti al controllo**;

c) Durante il periodo di assegnazione del posteggio non saranno concesse modifiche di alcun tipo al documento di assegnazione, nemmeno per la variazione del messaggio pubblicitario o relativamente alla data di scadenza riportata nel documento di assegnazione del posteggio;

d) Non saranno concesse assegnazioni che prevedano la presenza contemporanea di più di 3 mezzi riportanti la stessa campagna pubblicitaria;

e) Copia del medesimo documento dovrà essere trasmessa anche al Corpo di Polizia **Municipale Locale** del Comune di Ravenna per i necessari controlli e gli adempimenti di competenza.

In ogni caso, la pubblicità effettuata con impianti su veicoli è soggetta alla applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, in particolare in relazione alle norme riferite agli obblighi di dichiarazione (art. 8), alla tipologia di pubblicità assoggettata ad imposta (pubblicità ordinaria di cui all'art. 12), oltre alle norme applicabili in tema di accertamento in rettifica e d'ufficio di cui all'art. 1 – commi 161 e 162 – della Legge n. 296 del 27.12.2006 e relative sanzioni tributarie vigenti.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare tempestiva attuazione alle modifiche al Piano Generale degli Impianti pubblicitari;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal dirigente Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

A voti unanimi espressi in forma palese nei modi di legge, in combinato disposto con il disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche all'art. 16 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari come in narrativa descritte e qui integralmente riportate;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese espressa nei modi di legge, in combinato disposto con il disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020, al fine di dare tempestiva attuazione alle modifiche al Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Visto il verbale protocollo n. 209875/2020 relativo alla seduta n° 61 di Giunta Comunale del 24/11/2020

SECRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)